

COMUNE DI MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

Indirizzo: Via San Biagio n.1 – 02010 Micigliano (RI) P.I. e CF 00113670574 Telef. e Fax (0746) 577893
E-MAIL tecnico.micigliano@libero.it pec: comune.micigliano.ri@legalmail.it

Spett.le Vittorio Di Biagio

ORDINANZA SINDACALE N. 07 DEL 20.02.2021

OGGETTO: PERICOLO CADUTA MATERIALE LAPIDEO

II SINDACO

CONSIDERATO che dal sopralluogo effettuato dal personale tecnico comunale in data 19.02.2021 lungo via Alfiero Gregori, è stato evidenziato un precario stato di conservazione del muro di contenimento del terreno ricadente al fog. 12, p.lla n. 426 rappresentato da uno sgretolamento di pietrame nella parte inferiore verso la strada pubblica (come da documentazione fotografica agli atti);

CONSIDERATO che le attuali, persistenti precipitazioni atmosferiche potrebbero contribuire ad aggravare lo stato di degrado del muro;

RITENUTO di dover intervenire con somma urgenza, adottando tutte le misure di cautela per la parte dell'edificio che si affaccia sulla pubblica via e per l'incolumità pubblica al transito pedonale;

VISTO l'art. 677 del C.P. che prevede che il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina, ovvero chi per suo conto è obbligato alla conservazione o alla vigilanza sull'edificio o la costruzione deve provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo;

VISTO l'art. 30 del Codice della Strada che, indirettamente impone ai proprietari di fabbricati o muri confinanti con la pubblica via di provvedere alla manutenzione degli stessi, al fine di evitare pericoli per la circolazione;

ACCERTATO che il terreno di che trattasi è di proprietà del signor Vittorio Di Biagio, quale erede della sig.ra Luisa Marchetti;

ATTESO che, nelle more dell'adozione del presente provvedimento, l'Ufficio Tecnico Comunale ha ritenuto opportuno segnalare la situazione di pericolo al passaggio pedonale con l'apposizione della suddetta ordinanza;

TENUTO CONTO:

-che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), così come sostituito dall'art. 6 della L. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

-che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4° è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi; -che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

VISTO l'art. 125, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e le disposizioni correlate in materia di lavori urgenti;

RITENUTO pertanto che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare la messa in sicurezza dell'area sopra citata rispetto alla caduta di materiale sulla strada comunale e nelle proprietà sottostanti;

VISTO il T.U. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

A tutela della Pubblica incolumità:

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa, e che si intendono espressamente richiamati:

al signor Vittorio Di Biagio, di prescrivere, quali misure definitive, l'intervento di consolidamento del muro stesso da effettuarsi con le originarie caratteristiche (pietra a vista). Le operazioni di consolidamento dovranno avvenire nel rispetto della tipologia preesistente, che dovrà essere materialmente eseguito nel termine di giorni 30 (trenta) a cura dei proprietari ovvero, in mancanza, dall'Ufficio Tecnico Comunale con spese a carico dei proprietari;

AVVERTE

Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei suindicati proprietari degli immobili che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;

La struttura comunale è incaricata della esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza venga affissa all'albo pretorio del Comune di Micigliano per 30 gg.
- Che la presente ordinanza sia notificata al proprietario in elenco.
- Che la presente ordinanza venga apposta lungo la strada, per la segnalazione del pericolo al passaggio pedonale.

COMUNE DI MICIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI

ALBO PRETORIO

Pubblicato all'Albo Pretorio con il

n. 110 del 22/02/2024
al 23/03/2024
Micigliano II 22/02/2024

Il Messo Comunale



IL SINDACO

Ing. Emiliano Salvati